

All' art. 4, comma 1, lett. a) le parole¹
" 31 marzo 2009" sono eliminate

Luca Dabene
Lombardi

51

2
All' art. 4 del d.d.l., al comma 1, ~~quinto~~,
lett. f) si aggiunge il seguente comma
6 quater

" I Comuni, annualmente, approvano un
rapporto sullo stato di attuazione della
presente legge all' interno del territorio
comunale e lo trasmettono alla Regione.
Il rapporto contiene dati analitici e
valutazioni, in particolare, sull'
impatto delle presenti norme sulle
strumentazione urbanistica vigente e
sulla qualità insediativa, con ~~particolare~~ ^{specifico}
riguardo alle dotazioni di servizi e spazi
verdi, alla tutela del patrimonio architettonico
e dei paesaggi ~~di~~ di qualità, al
miglioramento delle condizioni di sicurezza,
efficienza energetica, risparmio nelle
risorse, accessibilità e sostenibilità
del patrimonio edilizio esistente. "

S/

Luigi Barberis

Luigi Barberis
Luigi Barberis

Emendamento al DDL “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie ed urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) nonché disposizioni regionali in attuazione della legge 12 luglio 2011, n. 106 recante ‘Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l’economia”.

Dopo l’art. 4 si inserisce il seguente:

Art. 4 bis

(Modifica all’art. 6 della legge regionale 30 luglio 2009 n. 14)

1. All’art. 6, comma 1, lett. k della legge regionale n. 14/2009 le parole “per gli interventi di cui all’articolo 4 riguardanti edifici esistenti che siano oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della pubblica e privata incolumità e che insistono in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di interventi” sono sostituite dalla parole “questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura e la pericolosità idraulica o geomorfologica possa essere superata o mitigata con interventi di sistemazione idraulica e/o di consolidamento del sito interessato, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell’Autorità di Bacino”.



Supplemento

BPITANI (BPITANI)

PENTASSUGUA (PENTASSUGUA)

Aut. di Bacino

Sottosegretario (CAMMARATA)

Antonio Totonelli (ANTARRELLI)

51

64

Emendamento al DDL “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie ed urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) nonché disposizioni regionali in attuazione della legge 12 luglio 2011, n. 106 recante ‘Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia’”.

Dopo l'articolo 10 si aggiungono i seguenti articoli:

Art. 11

SI

(Modifiche e integrazioni all'art. 12 della legge regionale 10 giugno 2008 n. 14 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio”)

1. All'art. 12 della l.r. 14/2008 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 2 si eliminano le parole “sono individuati gli edifici realizzati da oltre cinquanta anni e”
- b) al comma 2, dopo le parole “moderna e contemporanea.” si aggiunge il seguente testo: “In caso di mancato rispetto dei suddetti termini o a integrazione di detto elenco, associazioni, istituzioni universitarie e di ricerca, istituti di cultura o singoli esperti possono proporre elenchi o singole opere opportunamente documentati al Comune sui quali questa è tenuta a pronunciarsi motivatamente entro novanta giorni. Gli stessi soggetti possono altresì proporre elenchi o singole opere opportunamente documentati alla Regione ai fini della tutela nell'ambito piano paesaggistico vigente.”
- c) al comma 6, si eliminano le parole “sono individuati gli edifici realizzati da oltre cinquanta anni e”
- d) dopo il comma 6 si aggiunge il seguente comma:

7. La Regione, su proposta della Conferenza di cui all'art. 14, può richiedere al Ministero competente in materia di beni e attività culturali la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura moderna o contemporanea incluse negli elenchi, per gli effetti previsti dall'articolo 20, secondo comma della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Art. 12

SI

(Modifiche e integrazioni all'art. 17 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”)

1. All'art 17, comma 4, della legge regionale n. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) la frase “Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che”, è sostituita con la frase “gli allestimenti mobili non rientrano tra gli interventi edilizi di cui all'art 3, punto e.5) di cui al Dpr 380/2001 e non richiedono pertanto titolo abilitativo edilizio, a condizione che”
- b) dopo le parole “all'interno del complesso ricettivo.” è aggiunta la seguente frase: “Non richiede, inoltre, titolo abilitativo l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.”

Handwritten signatures and notes:
 - *Luigi Mottarone (Pazzarino)*
 - *Angela Barbareto*
 - *Stefano (PENTASSUGUA)*
 - *Stefano (EPF ANI)*
 - *Luigi Mottarone*
 - *Stefano*
 - *Stefano*
 - *Stefano*